



**Comune di Giovinazzo
(Città Metropolitana di Bari)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE
RESIDENTI NEL COMUNE DI GIOVINAZZO
(SAD)**

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è l'affidamento e la realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane (età superiore a 65 anni) residenti nel Comune di Giovinazzo, ai sensi della Legge Regionale n.19/2006 e dell'art.87 del Reg. n.4/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.2

Ammontare dell'Appalto

Il valore stimato dell'appalto è pari a Euro **187.200,00** ed è così determinato:

- euro 93.600,00 quale ammontare presunto del costo del servizio per il primo anno;
- euro 93.600,00 quale ammontare presunto del costo del servizio per l'opzione di rinnovo;
corrispondente a n. **6240** ore annue di servizio prestato per un costo orario a base di gara di € 15,00 (n. 6 ore settimanali per utente, erogate in favore di un numero teorico di 20 utenti destinatari del servizio).

Esso è stato determinato tenendo conto dell'incidenza del costo medio del personale da impiegare calcolato sulla base del costo orario del lavoro desunto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, della stima delle spese generali e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio.

Art. 3

Durata del servizio

L'affidamento del servizio ha la durata di anni uno con decorrenza dalla data di stipula del contratto, con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno (art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Art.4

Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono le persone anziane ultrasessantacinquenni a rischio di emarginazione e fragilità sociale che vivono soli e/o con famiglie non autosufficienti in grado di assicurare l'assistenza per la cura e l'igiene della persona e degli ambienti di vita.

Rispetto alle richieste di Assistenza Domiciliare sarà formulata una graduatoria che terrà prioritariamente conto delle seguenti condizioni di disagio:

- a) anziani ultrasessantacinquenni colpiti dal morbo di Alzheimer;
- b) anziani ultra sessantacinquenni colpiti da cerebropatie invalidanti con particolare riferimento agli esiti da ictus cerebrale;
- c) anziani ultrasessantacinquenni affetti da demenza senile grave o da pluripatologie invalidanti;

Nell'ambito di ciascuna delle suddette ipotesi dovrà tenersi conto della gravità, delle limitazioni funzionali, delle carenze del contesto socio-ambientale della persona, dalle motivate situazioni di urgenza delle prestazioni.

Il Servizio Sociale stilerà una lista di attesa degli eventuali aventi diritto in base alle domande pervenute.

A parità di condizioni avrà priorità il cittadino il cui reddito familiare risulterà inferiore.

In ogni caso il servizio prevede una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente secondo le classi di reddito stabilito da apposito atto giuntale.

Art. 5

Finalità del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini anziani non autosufficienti, al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziale.

Il servizio assicura prestazioni socio-assistenziali rese a domicilio e secondo Piani Assistenziali Individuali (PAI).

Pertanto, l'Assistenza Domiciliare persegue i seguenti obiettivi:

1. limitare i ricoveri ospedalieri dell'anziano per i tempi necessari alla cura delle acuzie;

2. mantenere l'anziano per quanto possibile nel suo ambiente familiare e sociale, evitandone l'istituzionalizzazione;
3. sostenere in maniera significativa le famiglie e gli altri soggetti che prestano assistenza alla persona anziana mediante iniziative varie, tra le quali la trasmissione di competenze e di abilità per una loro autonomia di intervento;
4. ottenere il recupero dell'autosufficienza della persona anziana;
5. prevenire la perdita totale dell'autosufficienza e dell'autonomia;

Art.6.

Criteri di valutazione

L'affidamento del servizio avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte di una Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi:

A1) Qualità organizzativa dell'impresa: max 15 punti

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PONDERAZIONE (punteggio massimo)
A.1.1	<p>Storicità dell'attività: anzianità di costituzione superiore ad anni 3 e fino ad anni 5: max punti 2; anzianità di costituzione superiore ad anni 5 e fino ad anni 7: max punti 3; anzianità di costituzione superiore ad anni 7: max punti 5; Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre autocertificare tale anzianità d'impresa. (allegare dichiarazione).</p>	punti 5
A.1.2	<p>Capacità di contenimento del turn over degli operatori Percentuale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato cessati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016): punti 5 per cessazioni da 0 al 10% nell'ultimo triennio; punti 3 per cessazioni superiori al 11% e sino al 20% nell'ultimo triennio; punti 2 per cessazioni superiori al 21% e sino al 30% nell'ultimo triennio; punti 1 per cessazioni superiori al 31% e sino al 40% nell'ultimo triennio; punti 0 per cessazioni superiori al 40% nell'ultimo triennio; Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre autocertificazione attestante la percentuale delle cessazioni nel triennio (2014-2015-2016). (allegare dichiarazione).</p>	punti 5
A.1.3	<p>Dotazione strumentale utilizzata: mezzi e strumenti utili per lo svolgimento di specifiche attività che l'impresa intende realizzare per migliorare la qualità del servizio (punti 1 per ciascun mezzo e/o strumento indicato – fino ad un max di punti 5). Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'offerta tecnica occorre dettagliare i mezzi e strumenti offerti. (allegare dichiarazione).</p>	punti 5

A.2) Qualità del servizio: max 55 punti

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PONDERAZIONE (punteggio massimo)
A.2.1	<p>Progetto di assistenza La valutazione del progetto sarà effettuata sulla base dei seguenti sub criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) obiettivi generali e specifici, descrizione e analisi del quadro territoriale dei bisogni con particolare attenzione ai bisogni più acuti ed emergenti nel campo della disabilità: max punti 10; b) progettazione esecutiva del servizio con la precisazione delle strategie da adottare per affrontare più efficacemente le difficoltà delle persone diversamente abili e per favorirne una sempre maggiore integrazione: max punti 10; c) modalità organizzative ispirate a criteri di partecipazione volte al coinvolgimento di operatori e utenti o dei loro familiari alla costante ridefinizione del servizio/intervento: max punti 10; 	punti 40

	<p>d) sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto, strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e verifica, strumenti di rilevazione della soddisfazione dei destinatari del servizio: max punti 10.</p> <p>Relazione: ai fini dell'attribuzione del punteggi il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Tale relazione dovrà essere contenuta in un numero di pagine complessivamente non superiore a 40, escluse tabelle, schemi e grafici ed essere articolata in quattro sezioni che trattano in maniera distinta e separata gli argomenti di cui ai predetti sub criteri indicati alle lettere a), b), c), d). Per ciascuno dei suddetti sub criteri sarà attribuito un punteggio secondo le modalità indicate al punto 16.1.4 del presente disciplinare di gara.</p>	
A.2.2	<p>Realizzazione di azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative svolte a favore degli utenti e/o dell'ente, senza oneri a carico dell'ente:</p> <p>punti 1 per ogni attività dettagliatamente illustrata di cui venga specificato anche destinatari e durata fino ad un max 10 punti;</p> <p>Relazione: ai fini dell'attribuzione del punteggi il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi migliorativi offerti. Tale relazione dovrà essere contenuta in un numero di pagine complessivamente non superiore a 10 (una pagina per azione/intervento e attività aggiuntiva/migliorativa), escluse tabelle, schemi e grafici.</p>	punti 10
A.2.3	<p>Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali</p> <p>Integrazioni del progetto con altre attività, iniziative e servizi esistenti sul territorio (ASL, Associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori etc) per azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative in relazione al lavoro di rete con il territorio: Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali attraverso protocolli, accordi e/o partenariati con ASL, associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori, ecc. per la migliore realizzazione dei servizi socio-assistenziali</p> <p>Punteggio da attribuirsi come di seguito indicato:</p> <p>Punti 1 per ogni protocollo, accordo o intesa di collaborazione sottoscritto con strutture pubbliche o private, associazioni, ecc. disponibili a collaborare con il concorrente per la migliore realizzazione del servizio oggetto dell'appalto fino ad un max di 5 punti</p> <p>Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre elencare e presentare protocolli, accordi, intese di collaborazione sottoscritte dalle parti e facenti riferimento al servizio oggetto dell'appalto.</p>	punti 5

OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che presenta il massimo ribasso percentuale da applicare al prezzo per singola ora di servizio erogato, posto a base di gara (escluso IVA), pari ad euro 15,00.

Art. 7

Prestazioni oggetto del servizio

Le prestazioni di Assistenza Domiciliare, previa elaborazione del PAI, comprendono i seguenti interventi:

Coordinamento:

- concorrere nella definizione del progetto individualizzato di sostegno predisposto in favore dell'utente con il Servizio Sociale Professionale
- concorrere con il Servizio Sociale Professionale alla verifica periodica, in fase di realizzazione del progetto individualizzato, dei risultati raggiunti, per apportare eventuali modifiche agli interventi previsti o per stabilire la conclusione dell'intervento, in ragione del raggiungimento degli obiettivi o nel caso di impossibilità del loro perseguimento;
- coordinare le attività oggetto del presente appalto;
- assicurare la reperibilità telefonica;
- garantire il necessario tramite comunicativo con l'amministrazione contraente e con gli operatori;
- partecipare alle riunioni periodiche promesse dal Servizio Sociale Professionale;
- provvedere alla redazione con cadenza mensile di relazione riepilogative relative all'andamento del servizio comprensiva delle ore effettivamente prestate dal personale impiegato;

Assistenza alla persona:

- attività volte a favorire e/o a mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera, riferibili al complesso delle seguenti funzioni quotidiane: alzare l'utente, curare l'igiene della persona (bagno, pulizia personale) vestizione, nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidanti e nell'utilizzo di ausili sanitari, accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo; aiuto nell'uso di accorgimento o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare etc, mobilitazione delle persone costrette a letto o simili; aiuto nel mantenimento di abilità quotidiane; prestazioni igienico-sanitarie;

Aiuto domestico:

- attività di aiuto alla persona nella gestione dell'ambiente domestico e nel governo della casa con particolare riferimento: al riordino del letto e della stanza, pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente, cambio della biancheria, lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente, preparazione dei pasti e pulizie delle stoviglie,

Altre prestazioni:

- a titolo esemplificativo: ritiro ricette e farmaci, pagamento utenze, spese per approvvigionamento di beni di consumo (nei casi in cui non sia possibile attivare altra forma di risposta), cura dei rapporti con i familiari e la Comunità, assistenza per ricoveri ospedalieri urgenti, altre prestazioni secondo il piano individuale di assistenza compatibile con le mansioni dell'operatore incaricato;

Segretariato sociale:

- si esplica nel supporto e informazione su diritti, pratiche e servizi, collegamento e collaborazione con associazioni sindacali, patronati e associazioni di volontariato e tutela degli utenti.

Art.8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio con personale qualificato. Nello specifico dovrà avvalersi del seguente personale:

A) n. 1 Assistente Sociale Coordinatore: n. 6 ore settimanali

Compiti: organizzazione del servizio e coordinamento degli operatori.

L'Assistente Sociale coordinatore dovrà essere in possesso di titoli di laurea che consente l'esercizio della professione di Assistente Sociale ed iscrizione all'Albo Professionale con il compito precipuo di interfacciarsi con il Servizio Sociale Professionale dell'ente.

Dovrà essere scelto tra persone con requisiti di professionalità e con comprovata esperienza specifica.

Al coordinatore compete in particolare:

- l'organizzazione e la gestione del personale preposto al servizio;
- l'organizzazione delle sostituzioni del personale preposto al servizio;
- assicurare la propria reperibilità, anche telefonica, al fine di garantire il necessario tramite comunicativo con l'amministrazione contraente e il Servizio Sociale Professionale dell'ente;
- la verifica periodica del funzionamento del servizio;
- l'informazione, il supporto e la vigilanza degli addetti, nonché la pronta risposta a segnalazioni di disfunzioni da parte della stazione appaltante;
- la consegna mensile, laddove previsto, della scheda predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari;
- le informazioni agli utenti e alle loro famiglie sui loro diritti, sui servizi a disposizione, sulle pratiche necessarie per ottenerli;
- l'attivazione di interventi tendenti a favorire la vita di relazione, ricerca e attivazione di forme solidaristiche, rapporto con strutture ricreative e culturali per iniziative di socializzazione e reinserimento sociale, attività di prevenzione della solitudine, attività di socializzazione.

B) n. 2 Operatori socio sanitari OSS n. 36 ore settimanali ciascuno

per l'alimentazione e l'igiene della persona, in possesso di specifico titolo di operatore socio sanitario e con esperienza maturata e documentata in interventi di cui all'appalto;

C) n. 4 operatori socio assistenziali n. 12 ore settimanali ciascuno

per l'igiene della casa con specifica formazione e con esperienza maturata e documentata in interventi di cui all'appalto in oggetto.

Il possesso dei requisiti di qualifica professionale e di esperienza professionale di ciascun operatore sociale e del Coordinatore del servizio, deve risultare dal curriculum vitae individuale redatto secondo lo standard del Formato Europeo per il Curriculum Vitae.

Il personale dovrà essere munito, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di tesserino di riconoscimento appuntato in maniera visibile contenente nome, cognome ed azienda di appartenenza.

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, e dovrà attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio.

E' fatto divieto assoluto al personale dipendente dell'impresa appaltatrice, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal vigente C.C.N.L. e l'irrogazione delle penali pecuniarie a carico dell'impresa stabilite nel presente capitolato, di accettare qualsiasi forma di compenso e/o gratifica da parte dei parenti degli utenti. L'attività di ciascun operatore deve essere adeguatamente documentata.

Gli operatori impiegati nello svolgimento dei servizi devono, inoltre:

- compilare, sia in versione cartacea che informato excel, per ogni utente, apposita scheda mensile per la rilevazione giornaliera delle prestazioni effettuate e dei relativi orari. La scheda in questione deve essere debitamente controfirmata dall'utente o da un suo familiare lì dove viene effettuata la prestazione e deve essere vistata dal Coordinatore del servizio, che si assumerà l'onere del controllo;

- attenersi al calendario ed ai tempi stabiliti per i singoli interventi senza apportare né riduzioni né maggiorazioni all'orario stabilito;
- gestire il disbrigo delle piccole pratiche degli utenti, tra cui, la predisposizione e il pagamento delle quote di compartecipazione;
- osservare le seguenti norme di comportamento;
- usare particolare attenzione e prudenza nello svolgimento del servizio che deve avvenire nel rispetto della privacy, della dignità e dello stile di vita dell'assistito;
- non fumare durante l'espletamento del servizio;
- garantire che tutte le operazioni svolte nelle diverse fasi del servizio di preparazione del pasto siano conformi alle "Buone Pratiche Igieniche" quali: curare scrupolosamente l'igiene personale;
- non avere smalti sulle unghie; sanificare le superfici utilizzate prima di avviare altre operazioni;
- non eseguire contemporaneamente prestazioni di pulizia ed effettuare preparazioni alimentari e/o somministrazione dei pasti; prestare, in caso di preparazione di regimi dietetici particolari, la massima attenzione alle contaminazioni;
- allontanare giornalmente i rifiuti per gli interventi ed i servizi indicati;
- segnalare al referente del servizio l'eventuale assenza dell'utente al Coordinatore del servizio;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Il personale impegnato nel servizio dovrà operare limitando al massimo il turn-over al fine di garantire costanza nelle prestazioni e buona capacità di relazione sia con la persona assistita che con la famiglia.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato o con premessa di retribuzione da parte dell'utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e determinato. Non sono ammesse forme di lavoro flessibile.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente procedura di gara è sottoposta alla seguente clausola sociale: "L'appaltatore si impegna, in via prioritaria, all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, dallo stesso individuate come idonee, limitatamente al personale richiesto dal presente capitolato per l'espletamento del servizio da affidare qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa".

A tal fine, a titolo meramente informativo, si riporta di seguito l'indicazione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente:

numero	RISORSE	LIVELLO	ORE A SETTIMANA
6	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	B1 - EX 3° LIV.	8
1	ASSISTENTE SOCIALE	D2 - EX 6° LIV.	10

L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere al comune copia dei contratti di lavoro individuali sottoscritti dai dipendenti al fine di permettere i necessari controlli circa l'esatta rispondenza degli stessi alle condizioni previste in materia di personale dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

Art.9

Modalità di ammissione e dimissione dell'utenza

Gli interventi del servizio oggetto del presente appalto, saranno effettuati su segnalazione del Servizio Sociale Professionale.

All'avvio del servizio, il Servizio Sociale Professionale comunicherà al Responsabile del Coordinamento Tecnico, l'elenco nominativo degli utenti da prendere in carico dall'operatore economico aggiudicatario, il quale dovrà provvedere a costituire ed aggiornare periodicamente l'anagrafe dell'utenza in formato cartaceo e su supporto digitale mediante l'utilizzo di specifici software applicativi messi a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario e accessibile dal referente del Servizio Sociale Professionale:

Al Comune di Giovinazzo, tramite il Servizio Sociale Professionale, compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale del progetto, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi.

Il Servizio Sociale Professionale individuerà e comunicherà al Responsabile del coordinamento tecnico: la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente, secondo il PAI, soggetto a costante monitoraggio per integrazioni, modificazioni e aggiornamento.

Art 10

Cartella e scheda utente

Per ogni utente del servizio deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali e familiari.

La cartella, predisposta dal Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con il Responsabile del coordinamento tecnico, individuato dall'operatore economico aggiudicatario, e custodita presso il Comune di Giovinazzo, conterrà copia del PAI.

La progettazione individualizzata di ciascun intervento, sia dal punto di vista del contenuto che del metodo, dovrà riguardare, in particolare:

- quantificazione monte ore settimanale per ciascun utente;
- organizzazione dell'orario del personale da destinare al servizio;
- contenuti e metodologie del singolo intervento in base alle caratteristiche e alle esigenze del soggetto in carico;
- previsione degli incontri di programmazione, coordinamento e verifica da effettuarsi nel corso dell'espletamento del servizio.

Sulla cartella andranno registrati, con cadenza mensile, altresì, da parte del Servizio Sociale Professionale in collaborazione con il Responsabile del Coordinamento Tecnico, oltre all'andamento degli interventi, ogni variazione del PAI.

Art.11

Modalità generali di organizzazione ed espletamento del servizio

Il servizio sarà effettuato dal lunedì al sabato, secondo quanto indicato dal PAI, comunque per un massimo di un'ora al giorno per sei giorni per ciascun utente. Al di fuori del normale orario di lavoro, il Servizio Sociale Professionale potrà richiedere in casi eccezionali, per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, un servizio emergenza nei giorni festivi.

Agli operatori addetti al servizio si devono applicare i contratti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, sciopero etc. senza alcun ulteriore aggravio per l'amministrazione contraente. Le sostituzioni devono essere fatte con altro operatore, in possesso della medesima qualifica.

Il Comune si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili, in tal caso l'aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

La continuità del rapporto operatore -utente è un elemento di qualità del servizio e pertanto dovrà essere perseguita e salvaguardata dall'aggiudicatario.

E' fatto obbligo dell'operatore economico aggiudicatario comunicare, prima dell'avvio del servizio l'elenco dei nominativi degli operatori preposti al servizio, che deve essere aggiornato tempestivamente ogni qualvolta si verifichi la sostituzione di un operatore.

Nel caso in cui eventuali modifiche al PAI comportassero variazioni delle ore di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal Servizio Sociale Professionale.

Art.12

Rapporto tra operatori ed utenti

Gli operatori domiciliari sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente.

Gli operatori domiciliari sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio e a rispettare quanto stabilito all'interno del piano personalizzato di lavoro.

E' fatto divieto all'affidatario e ai singoli operatori domiciliari di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

E' vietato al personale dell'affidatario prestare servizi retribuiti a titolo personale agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare.

L'affidataria si obbliga a richiamare e, nei casi più gravi, a sostituire gli operatori che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.

Art. 13

Obbligazioni generali del fornitore

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel presente capitolato; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'ente, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nel presente capitolato;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'amministrazione contraente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente capitolato;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'amministrazione contraente;
- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- g) malleverare e tenere indenne l'amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- h) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

i) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del presente capitolato, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa; peraltro, il fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore si obbliga a:

- a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato;
- b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del presente capitolato nei luoghi che verranno indicati nel contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente capitolato dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione Contraente.

I servizi e/o le forniture oggetto del presente capitolato non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione Contraente può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione Contraente interessata.

In particolare il fornitore si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) fornire, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni, corredato da curricula vitae;
- b) dare corso immediato al servizio, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo, altresì, lo stesso conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce, quindi, obblighi per l'operatore economico aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- c) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta, per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari;
- d) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- e) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- f) garantire che il personale svolga la propria attività con diligenza e puntualità, tenendo una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti;
- g) assicurare al personale tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per il corretto svolgimento delle prestazioni (guanti monouso, guanti per le pulizie, divisa, calzature, ecc.), a norma di legge ed in particolare, in ottemperanza a quanto indicato nel D.Lgs. n. 81/2008;
- h) dotare il personale di materiale e detergenti igienizzanti per l'espletamento del servizio là dove si rendesse necessario e non in possesso dell'utente;
- i) garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- j) assumere a proprio carico le spese concesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti richiedono l'utilizzo di autoveicolo;
- k) predisporre un programma di attività giornaliero e/o settimanale rispettoso dei piani personalizzati predisposti da ciascun utente;
- l) garantire la partecipazione degli operatori del servizio agli incontri di coordinamento e verifica mensile previsti;
- m) consegnare al Servizio Sociale Professionale note operative delle prestazioni orarie (orario definitivo) effettuato nel mese precedente da ciascun componente dell'équipe;
- n) relazione trimestrale al Servizio Sociale Professionale circa l'andamento del servizio, proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità, nella relazione dovranno essere documentati gli interventi, le attività realizzate anche in sinergia con le diverse realtà territoriali, le modalità di rapporto con le famiglie;
- o) favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione professionale dei soci e dei dipendenti;
- p) garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in modo corretto, ordinato ed in luogo adeguato il materiale recante informazioni circa gli utenti e i loro familiari;
- q) somministrare secondo la tempistica concordata con il Responsabile del servizio del Comune le schede di soddisfazione degli utenti e delle famiglie;
- r) trasmettere copia dei contratti di lavoro sottoscritti con i dipendenti impiegati nell'appalto.

Art.14

Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento al Contratto cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza

agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. Sulla base di quanto disposto all'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione contraente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

10. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione Contraente direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto.

12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, da parte dell'Amministrazione Contraente.

13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

14. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

15. Il corrispettivo del servizio spettante all'affidatario verrà liquidato con cadenza mensile, dietro presentazione di fattura corredata da relazione sull'attività svolta, e sarà determinato applicando al numero delle ore di servizio effettivamente prestate nel mese di riferimento il prezzo orario offerto in sede di gara.

Art. 15

Costi della sicurezza e della manodopera

1. L'importo degli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali è pari a zero. L'operatore deve indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Art.16

Cauzione definitiva

L'affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta tra cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ad essa si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7. La garanzia definitiva deve godere delle stesse condizioni espresse per la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ad essa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 103 del medesimo decreto. L'appaltatore è obbligato a integrare la cauzione definitiva o costituirne una nuova, nel caso in cui il comune decida di avvalersi dell'opzione di rinnovo contrattuale.

Art. 17

Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative prestate, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze stipulate.

4. L'impresa aggiudicataria è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, oppure a dimostrare di aver già stipulato, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile dei propri operatori nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, avente un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per danni a persone, e non inferiore ad € 500.000,00 per danni a cose.

Art.18

Penali

In caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente una penale pari ad euro 100,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dal Comune di Giovinazzo una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre

ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 200,00

Art. 19

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione contraente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nel contratto o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'applicazione delle penali previste nel contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 20

Risoluzione

1. L'Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente;
 - h) nei casi disciplinati da altri articoli del presente capitolato;
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni dell'Amministrazione contraente ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l) cancellazione della Cooperativa/Consorzio dall'Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti dalla legge.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. L'Amministrazione Contraente deve risolvere il Contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. Inoltre, l'Amministrazione Contraente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.

4. L'Amministrazione Contraente, quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione contraente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

8. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Contraente, avrà diritto di escutere la garanzia prestata. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 21 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei seguenti casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

4. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

5. L'Amministrazione contraente potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione Contraente.

Art.22 Divieto di subappalto

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione contraente si intenderà il soggetto aggiudicatario.

Art. 23 Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 24 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità

a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al protocollo di intesa ed integrità che verrà allegato alla documentazione di gara.

Art. 25 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 26 Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

2. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 27

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 28

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nella materia.